



COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SUPPORTO TRIBUTI
2024 V.F.T. N° 39/2022
2022
2023
~~FR. N° 2~~
2024 FATTORE FISSO

Numero Registro Generale 8 del 21-01-2021

DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 4 del 21-01-2021

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. L. N. 76/2020, COME CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020, ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 86039067D6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DATO ATTO:

- Che il sottoscritto è legittimato ad emanare il presente atto in ragione del decreto sindacale n. 11 del 12/10/2020 che gli attribuisce la responsabilità dell'area finanziaria e tributaria;
- Che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

PREMESSO CHE:

- l'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;
- la legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "DECRETO RILANCIO", contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19", al comma 3 - bis dell'art. 106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;
- nella seduta della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 12 gennaio 2021 è stato sancito l'accordo per il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2021;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 06/12/2019 ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D. Lgs. n. 118/2011)”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18/12/2020 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato annualità 2021 – 2023 e programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e relativo elenco annuale 2021 e programma biennale 2021/2022 redatto in conformità del decreto ministeriale n. 14/2018. Discussione e conseguente deliberazione (art. 170 comma 1 del d. lgs 267/2000);
- è in corso di redazione il bilancio di previsione 2021/2023;

PREMESSO CHE è intendimento di questo Ente incrementare l'efficienza e migliorare il funzionamento dell'ufficio tributi, nella consapevolezza che i tributi comunali rappresentano una fonte primaria di entrata per l'Ente e richiedono di essere gestiti con efficienza, professionalità e tempestività in ogni fase applicativa garantendo ai cittadini il front – office per la risoluzione immediata di tutte le problematiche relative;

CONSIDERATO CHE:

- tra gli obiettivi primari dell'Amministrazione vi è il conseguimento di una maggiore equità fiscale da realizzarsi attraverso l'intensificarsi dell'attività di accertamento dei tributi comunali, che consenta la creazione di una banca dati tributaria completa e compatibile con gli strumenti informatici in uso, in un contesto di accentuata diminuzione dei trasferimenti erariali ai Comuni ed in presenza di un sistema tributario comunale improntato sugli immobili;
- la gestione sia ordinaria che di accertamento e riscossione dei tributi comunali deve consentire all'ente di raggiungere tali obiettivi nonché una migliore politica di bilancio, prevedendo di avere a disposizione maggiori risorse derivanti da accertamenti e, di conseguenza, anche dalla riscossione ordinaria;

CONSIDERATO altresì, che l'IMU ora Nuova IMU introdotta con la legge di bilancio 2020, è un tributo da gestire con particolare attenzione a causa della dinamicità del sistema normativo e, inoltre, perché la gestione del suddetto tributo necessita dell'integrazione e della bonifica di diverse banche dati, quali quella delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle anagrafiche e catastali e si richiede inoltre un supporto tecnico – normativo;

CONSIDERATO che è altrettanto complessa la gestione di integrazione e della bonifica della banca dati della TARI;

VISTO il preventivo inviato dalla società ERAMUS con sede operativa in Via Prusst n. 1 – 00030 San Cesareo (Rm), P. IVA 10241261006, dell'importo triennale di € 53.700,00 oltre IVA, acquisita agli atti del comune con il numero di protocollo 6638 del 18/12/2020 che prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) **SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE TARI:**
 - Tari 2021 – supporto alla bollettazione ordinaria;
 - Tari 2022 – supporto alla bollettazione ordinaria;
 - Tari 2023 – supporto alla bollettazione ordinaria;
 - Tari 2021 – solleciti e accertamenti;
 - Tari 2022 – solleciti e accertamenti;
- b) **SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE IMU:**

- Analisi ed aggiornamento della banca dati costituita con la nuova fornitura catastale;
- Elaborazione degli avvisi di accertamento;
- Acquisizione dati IMU ed elaborazione degli avvisi di accertamento per le aree edificabili;
- Definizione della base di calcolo per la gestione tributaria IMU: il Catasto Tributario;

DATO atto che l'attività liquidatoria, accertativa, sanzionatoria e di riscossione è di esclusiva gestione del Comune;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un affidamento del servizio servizio di supporto all'ufficio tributi dell'Ente;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

VISTO l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., così come modificato dall'art. 1 del D. L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che testualmente recita:

1. *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid – 19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei Contratti Pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;*

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) Affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

CONSTATATO CHE ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato attribuito, a tale gara, da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente CIG: 86039067D6;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10/08/2014, n°126;
- il redigendo bilancio di previsione 2021/2023;
- le linee guida ANAC approvate;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

di richiamare le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di impegnare a favore della società ERAMUS con sede operativa in Via Prusset n. 1 – 00030 San Cesario (Rm), P. IVA 10241261006, l'affidamento del servizio di supporto all'ufficio tributi dell'Ente per il triennio 2021/2023 - CIG 86039067D6, per un importo di € 53.700,00 Iva esclusa;
2. di imputare la spesa complessiva di € 65.514,00 compresa IVA al 22% sul cap. 1574 del bilancio di previsione 2021 – 2023 in corso di formazione:
 - anno 2021: € 17.900,00 + IVA 22%; ✓ FN° 39/2021
 - anno 2022: € 17.900,00 + IVA 22%;
 - anno 2023: € 17.900,00 + IVA 22%
3. di dare atto che oltre quanto previsto nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
4. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente determina all'albo pretorio on line dell'ente.

A norma dell'art. 5 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è GIOVANNI PROIETTI

San Gregorio da Sassola, 21-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si esprime parere tecnico Favorevole.

San Gregorio da Sassola, 21-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Sulla presente determinazione si appone il Visto di regolarità contabile e in relazione al disposto di uci all'art. 153, comma 4 e art.183, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 si attesta la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati.

Classificazione	Capitolo	Articolo	Impegno	Importo	Esercizio
U.1.03.02.15.005	1574	0	19	21.838,00	2021
			3	21.838,00	2022
			1	21.838,00	2023

San Gregorio da Sassola, 21-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 21-01-2021 al 05-02-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

San Gregorio da Sassola, 21-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI TRA

ENTE COMMITTENTE: Comune di San Gregorio da Sassola

SOCIETA' APPALTANTE: Erasmus srl

Premesso che:

- La Erasmus srl ha presentato offerta per il SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE;
- Il Comune di San Gregorio da Sassola, appreso denominato anche committente, con determinazione dirigenziale n. 4 del 21 gennaio 2021 (n. reg. generale 8 del 21 gennaio 2021) ha affidato tutte le attività per il SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE alla società ERAMUS srl, appreso denominata anche appaltante;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale della convenzione.

Articolo 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

La committente si impegna a svolgere le sopra evidenziate attività di supporto;

Articolo 3 - DURATA

Il servizio avrà una durata massima fino al 31 dicembre 2023 ed inizierà nella data indicata della Determina Dirigenziale di affidamento del servizio comunicata alla società appaltante da parte dell'Ente committente;

Articolo 4 – SEDE DEL SERVIZIO

Tutte le attività verranno svolte nella sede della società appaltante; sarà garantita la presenza di 1 (una) figura professionale esperta in gestioni entrate locali per 4 ore settimanali da impiegare sia in attività di Front-Office che di Back-Office;

Articolo 5 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per tutte le attività di supporto, di cui alle premesse, l'importo è pattuito nella misura di un canone fisso pari a € 17.900,00 (diciassettemilanovecento/00) oltre iva **annuo** e una percentuale pari al 25,72 % (venticinque/72 %) sulle somme incassate dell'Ente committente conseguenti tutte le attività svolte dalla società appaltante.

La fatturazione delle somme maturate avverrà previa presentazione di uno "Stato Avanzamento Lavori" con cadenza bimestrale mediante emissione della relativa fattura elettronica;

I SAL verranno presentati entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento.

Articolo 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società appaltante si impegna ad assumere e adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto e nell'esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale inadempimento degli obblighi già indicati costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.;



Articolo 7 - RISERVATEZZA

Tutti gli elementi che l'Ente metterà a disposizione della società appaltante per l'esecuzione del contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, hanno carattere riservato e non potranno essere divulgati se non ai fini del singolo contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

Articolo 8 - VARIAZIONI

La società appaltante non può, senza autorizzazione scritta da parte dell'Ente, apportare alcuna modifica, aggiunta o soppressione rispetto al servizio per come affidato;

Articolo 9 - SPESE DI REGISTRO, BOLLO E ALTRE IMPOSTE

È a carico dell'Ente l'I.V.A. dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l'imposta di bollo e l'imposta di registro relative al contratto, ove previste, sono a carico della società appaltante.

Le tasse, le imposte, le licenze e i tributi connessi all'espletamento del contratto sono a carico della società appaltante.

L'Ente non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte del commissionario che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia;

Articolo 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

La società appaltante si impegna a non affidare in subappalto i servizi oggetto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti disposizioni relative di cui al dlgs.50/2016, in virtù della particolarità delle prestazioni oggetto del presente servizio;

Articolo 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, da parte della società appaltante, l'Ente potrà agire in giudizio per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.


Qualora, nel corso dello svolgimento del servizio insorgano comprovate e non prevedibili difficoltà, anche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più oneroso l'espletamento del servizio, la società appaltante dovrà comunicare, a mezzo pec, all'Ente la volontà di risolvere il contratto. In tal caso avrà diritto al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito e debitamente documentato al momento della risoluzione.

A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, la società appaltante si impegna ad interrompere le attività oggetto del servizio. In ogni caso le attività si considerano interrotte a partire da tale data.

L'Ente riconoscerà al commissionario il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e documentate fino a tale momento.

Articolo 12 - ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno definite mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche e/o integrazioni. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo bonario non avesse



esito positivo, le eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il presente atto è allegato alla Determina Dirigenziale n. 4 del 21 gennaio 2021 (n. reg. generale 8 del 21 gennaio 2021) ed ha piena validità circa l'esecuzione e la gestione del servizio affidato.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Gregorio da Sassola, li 19 luglio 2021

Per il Comune di San Gregorio da Sassola

Il Dirigente alla ragioneria

Dott. Giovanni Proietti

Per la soc. ERAMUS SRL

~~ERAMUS
L'amministratore unico
Via Vigne di San Matteo 66
00193 ROMA RM
Dott. Matteo Mauri
P.IVA 10241261006~~

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le premesse ed i seguenti articoli; 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.


Letto, firmato e sottoscritto.

San Gregorio da Sassola, li 19 luglio 2021

Per il Comune di San Gregorio da Sassola

Il Dirigente alla ragioneria

Dott. Giovanni Proietti



Per la soc. ERAMUS SRL

~~ERAMUS
L'amministratore unico
Via Vigne di San Matteo 66
Dott. Matteo Mauri
00193 ROMA RM
P.IVA 10241261006~~

